



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF141

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	LA DEDUZIONE IRAP PER IL COSTO DEL LAVORO DEGLI STAGIONALI
RIFERIMENTI	ART. 1 C. 116 L. 205/2017; L. 208/2015 - CM 20/2016
CIRCOLARE DEL	29/07/2019

Sintesi: la legge di stabilità 2016, per effetto di modifiche operate all'art. 11 D.gs. 446/1997, ha previsto:

- una specifica deduzione IRAP correlata all'impiego di lavoratori stagionali
- inizialmente stabilita nella misura del 70% e successivamente ampliata nella misura del 100% dalla legge di bilancio 2018.

Di seguito un'analisi dell'agevolazione ed i suoi riflessi in dichiarazione dei redditi.

Come noto, la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), modificando l'art. 11 c. c. 4-octies D.lgs. 446/97:

- ➔ ha esteso la **deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP** (nel limite del 70%)
- ➔ per ogni **lavoratore stagionale** impiegato per almeno 120 gg nei 2 periodi d'imposta:
 - a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro
 - nell'arco di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

La **misura** si inserisce nell'ambito delle disposizioni normative:

- dirette a **ridurre l'incidenza del costo del lavoro** sul valore della produzione netta
- estendendo la **deducibilità delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato**, (introdotta per la prima volta dal periodo d'imposta 2015):
 - anche ai **lavoratori stagionali**
 - cioè per quei soggetti assunti a tempo determinato per lo **svolgimento di attività stagionali ricorrenti**.



Nota: come chiarito dalla CM 20/2016, la norma permette la **deduzione del 70% dei costi sostenuti** (al netto delle deduzioni spettanti) per i **lavoratori stagionali**:

- **impiegati per almeno 120 giorni** nell'arco di **2 periodi d'imposta successivi**, anche non consecutivi
- **solo a partire dal 2° contratto stipulato col medesimo datore di lavoro entro il 2° anno successivo alla data di cessazione del primo contratto** utile ai fini del computo dei giorni lavorativi richiesti (l'agevolazione non si applica per il 1° contratto stipulato con tale datore di lavoro).

Il **calcolo** deve riferirsi

- alle **giornate di effettivo impiego** (e non di formale assunzione),
- **computando** anche la **prestazione** relativa al 1° contratto di lavoro.



Decorrenza: la citata **CM 20/2016** ha chiarito che il beneficio risulta applicabile a partire dal 1/01/2016, consentendo, quindi, di tener conto dei contratti stipulati nel corso del 2015.

In seguito, la **legge di bilancio 2018** ha innalzato

- limitatamente **all'anno 2018**,
- la **quota deducibile** dalla base imponibile IRAP del **costo dei lavoratori stagionali**.



Nota: pertanto, per l'anno 2018, è prevista la **deduzione integrale** del costo dei lavoratori stagionali, in luogo di quella ordinaria del 70%.

È stata quindi confermata la necessità dei requisiti di cui sopra (impiego dei lavoratori stagionali per almeno 120 gg per due periodi d'imposta e deduzione spettante in relazione al 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto stagionale).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

SOGGETTI INTERESSATI	D.lgs. 446/1997
Società di capitali (SPA/SRL/SAPA) e cooperative (eccezione per quelle agricole)	art. 5
Persone fisiche esercenti attività d'impresa	art. 5-bis
Società di persone (SNC/SAS) ed equiparate (es. società di armamento e di fatto)	
Intermediari finanziari (per la loro definizione si rinvia alle disposizioni del D.lgs. 142/2018)	art. 6
Società esercenti attività assicurativa	art. 7
Persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo	art. 8
Società semplici	
Associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti/professioni	
Produttori agricoli titolari di reddito agrario (fatte salve le esenzioni Irap in agricoltura)	art. 9

ASPETTI DICHIARATIVI

La quota ammessa in deduzione va riportata nel **quadro IS**:

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.lgs. n. 446/97		Deduzione	
IS1	Contributi assicurativi	1	2
			,00
IS2	Deduzione forfetaria	1	2
			,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali	1	2
			,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	2
			,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti	1	2
			,00
IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1	2
			,00
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1	2
			,00
IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col. 2, IS7 col. 3		,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni		,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)		,00

RIGO IS7	CONTENUTO
col. 1	Indicare il numero dei dipendenti per i quali si fruisce della deduzione "del costo residuo" per il personale dipendente di cui all'art. 11, co. 4-octies, D.lgs. 446/1997 Tale disposizione prevede che: <ul style="list-style-type: none"> per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. 5-9 (sono esclusi i soggetti che applicano il criterio retributivo) che è ammessa in deduzione la differenza tra: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato ✓ e le deduzioni spettanti ai sensi dei co. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater.
col. 2	Indicare la quota della deduzione ex co. 4-octies, art. 11, D.lgs. 446/1997, o ex co. 116, art. 1, L. 205/2017, fruita per i lavoratori stagionali , già ricompresa nella col. 3
col. 3	Indicare l'importo della deduzione del costo residuo per il personale dipendente di cui all'art. 11, co. 4-octies, D.lgs. 446/1997

ESEMPLIFICAZIONI

Esempio1

Si ipotizzi la seguente situazione relativa all'impiego del lavoratore stagionale:

DECORRENZA CONTRATTI	DA	A	Giorni
1° contratto	1-lug-17	15-set-17	77
2° contratto	1-lug-18	30-set-18	92
Totale giorni			169

Il lavoratore risulta complessivamente impiegato per **169 giorni nell'arco dei 2 periodi d'imposta, 2017 e 2018.**

In tal caso, **spetta l'agevolazione** in quanto risultano rispettate le condizioni previste:

- 1) l'impiego per almeno 120 giorni nell'arco di 2 periodi d'imposta
- 2) la stipulazione del 2° contratto entro 2 anni dalla data di cessazione del 1° contratto.

Dunque, in relazione al **2° rapporto di lavoro**:

- ✓ **è riconosciuta la deduzione** delle spese sostenute per il dipendente
- ✓ in relazione ai giorni effettivi di impiego, al netto delle eventuali deduzioni spettanti.

Esempio2

Si ipotizzi la seguente situazione relativa all'impiego del lavoratore stagionale:

DECORRENZA CONTRATTI	DA	A	Giorni
1° contratto	1-ago-17	30-set-17	61
2° contratto	1-ago-18	31-ago-18	31
Totale giorni			92

Il lavoratore risulta complessivamente impiegato per **92 giorni nell'arco dei 2 periodi d'imposta, 2017 e 2018.**

Pertanto, **l'agevolazione non spetta.**